

Avv. Attilio Floresta

Avv. Prof. Antonino Longo
*Docente Associato
nell'Università di Catania*

Dott. Massimiliano Longo

Avv. Daniela Failla
Avv. Raffaella Spagnolello
Avv. Ivana Riolo
Avv. Alessia Manola
Avv. Piero Ciarcià
Avv. Angelo Mirko Giordano
Avv. Francesca Comis
Avv. Alessandro Pellicanò
D.ssa Alessia Giglio
D.ssa Miriam Gallo
Dott. Antonio Basile
D.ssa Graziella Cavallaro
Dott. Giuseppe Giunta

D.ssa M. Cristina Sofia
Dott. Gianluca Di Maria
D.ssa Daniela Amara
D.ssa Melania Torre
D.ssa Noemi Stracquadanio
D.ssa Carmen Cali
D.ssa Simona Fisichella
D.ssa Elisa Savoca

Dott. Salvatore Treccarichi
Rag. Marco Musumeci
Dott. Daniele Di Maggio
Dott. Pietro Imbesi
Dott. Mario Caruso
Dott.ssa Grazia Barberio
Rag. Vita Cassone

Ing. Fulvio A. Cappadonna

Consulenti

Dott. Stefano Longo
già Primo Dirigente INAIL
Prof.ssa Eleonora Cardillo
*Docente Aggregato
di Ragioneria Generale
nell'Università di Catania*

Amministrazione

Rezana Lika
Grazia Maria Barbagallo
Massimo Di Giovanni

LIMITE ALL'UTILIZZO DI CONTANTE: APPLICAZIONE DELLE SANZIONI IN CINQUE FASI

Mediante Circolare n. 2 del 16.01.2012, intitolata "Disposizioni in materia di procedimenti sanzionatori antiriciclaggio", il Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.) ha fornito importanti chiarimenti in merito al limite all'utilizzo di contanti e di titoli al portatore di cui all'art. 49 del D.Lgs. 231/2007. Attualmente tale limite è pari a 1.000,00 euro, per effetto di quanto disposto dal D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011. Tale importo di è riferito alla somma complessiva del trasferimento: ne consegue il divieto di frazionamento "artificioso" di un unico importo di 1.000,00 euro, o superiore, in più pagamenti in contanti che, ancorché di importo singolarmente inferiore alla soglia di legge, siano di fatto riconducibili ad un'unica transazione economica. La violazione al nuovo limite potrà essere sanzionata a partire dal 01.02.2012.

L'iter per l'applicazione delle sanzioni è suddiviso in cinque fasi: la prima riguarda la contestazione della violazione, conseguente alla comunicazione effettuata dai soggetti obbligati ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 231/2007, tra cui anche i professionisti. L'ufficio ricevente, dopo aver valutato se la segnalazione sia completa e procedibile, dispone di 90 giorni di tempo dal protocollo di arrivo della stessa per notificare la contestazione all'autore della violazione.

Alla contestazione da parte del M.E.F. o della Guardia di Finanza segue la fase istruttoria, nel corso della quale possono essere inviate, entro i 30 giorni dalla notifica, memorie difensive scritte da parte del soggetto al quale è imputata la violazione. Il M.E.F. precisa che tali termini possono essere dilatati per consentire alla parte una piena difesa, o anche per l'eventuale audizione della stessa presso la Ragioneria territoriale competente.

Durante la terza fase si procede alla decretazione della sanzione, ovvero al proscioglimento nel merito o all'archiviazione per motivi procedurali. Nella circolare si precisa che la motivazione deve essere congrua ed esaustiva, dovendo fornire elementi di risposta alle

eventuali deduzioni prodotte dalla parte. Si precisa, altresì, che la sanzione è irrogata per le contestazioni relative ad importi per cui sia stata data la possibilità di obblare al momento della contestazione.

Alla decretazione fa seguito la notifica del provvedimento sanzionatorio alla parte entro i termini stabiliti per la prescrizione, vale a dire entro cinque anni dal momento dell'avvenuta notifica della contestazione agli autori delle violazioni.

Infine, l'iter si conclude con l'esecuzione: notificato il decreto, scaduti i termini per la presentazione del ricorso, con conseguente sospensione dell'esecuzione, l'ufficio deve inviare una lettera di sollecito di pagamento, prima dell'eventuale iscrizione a ruolo dell'importo della violazione.

Il ricorso va proposto esclusivamente innanzi al Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro 30 giorni dalla notificazione del decreto, mentre non è possibile rivolgersi al Giudice di Pace. Il M.E.F. sottolinea, altresì, l'inammissibilità del ricorso depositato oltre i termini. In caso di sentenza sfavorevole, l'appello può essere proposto entro 6 mesi dalla data di deposito della sentenza o entro 30 giorni dall'eventuale notificazione della stessa, fermo restando che dal secondo grado in poi la rappresentanza in giudizio spetta esclusivamente all'Avvocatura dello Stato.

Nella circolare sono, infine, individuate le sei sedi delle Ragionerie Territoriali dello Stato (R.T.S.) competenti per la trattazione di posizioni relative a quelle contestazioni della Guardia di Finanza aventi ad oggetto violazioni all'art. 49 per importi eccedenti i 250.000,00 euro, non oblabili: si tratta delle R.T.S. di Roma, Milano, Napoli, Genova, Bologna e Bari. Tali sedi sono altresì competenti anche per quanto attiene alle violazioni dell'art. 50 (apertura di conti/libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia) e dell'art. 51 (omessa comunicazione al M.E.F. da parte dei soggetti obbligati).

In ogni caso possono essere definiti con decreto motivato, e quindi trattati in ogni sede delle 22 R.T.S., i procedimenti relativi a violazioni di valore superiore a 250.000,00 euro, ma composti da più rilievi, tutti di importo inferiore o pari a 250.000,00 euro, per i quali, nel processo verbale di contestazione, sia stata concessa alle parti la possibilità di chiudere il procedimento con oblazione.